

GUZZETTA
**«IL SÌ
DELL'EUROPA?
ECCO PERCHÉ
SEMBRA GIÀ
SCRITTO»**
**ERRICO NOVI
A PAGINA 3**

«Il sì di Strasburgo a Berlusconi: ecco perché sembra già scritto»

GIOVANNI GUZZETTA COSTITUZIONALISTA

«NEL 1976 LA STESSA CORTE EUROPEA SANCI' COME OGNI MISURA LIMITATIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE VADA CONSIDERATA SANZIONE PENALE. LO È DUNQUE ANCHE L'INCANDIDABILITÀ PREVISTA DALLA LEGGE SEVERINO. CHE PERCIÒ NON POTEVA ESSERE RETROATTIVA...»

ERRICO NOVI

«**F**are pronostici? Non avrebbe senso. Solo che se guardiamo agli istituti e ai precedenti in gioco nel caso Berlusconi, tendono tutti a una pronuncia di accoglimento del ricorso». Giovanni Guzzetta vede uno snodo «decisivo per la civiltà giuridica» nel ricorso alla Corte di Strasburgo con cui l'ex premier chiede l'annullamento della "interventiva incandidabilità" sancita nell'autunno 2013 dal Senato sulla base della legge Severino. Il costituzionalista dell'università Tor Vergata firmò uno dei pareri che Berlusconi sottopose alla giunta per le Elezioni di Palazzo Madama. Inutilmente: Guzzetta indicò con chiarezza gli aspetti che avrebbero dovuto evitare l'espulsione del Cavaliere dal Parlamento. «La cosa più grave», dice ora, «è nel non aver obbedito neppure a quel principio minimo di precauzione che avrebbe dovuto indurre a sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Consulta». Eppure i dubbi sulla Severino erano diversi e clamorosi, tanto da far propendere per un accoglimento del ricorso da parte della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

Pronuncia favorevole a Berlusconi

che però, professor Guzzetta, potrebbe arrivare tardi: dopo le Politiche, probabilmente.

Se venisse riconosciuta la non legittimità della decisione con cui un leader politico è stato tenuto due volte fuori dal Parlamento, ne deriverebbe una valutazione molto severa sul grado di civiltà giuridica nel nostro Paese.

Perché?

Intanto ricordiamo che la decisione su Berlusconi avrà inevitabili riverberi su tanti esponenti politici minori che si trovano in situazioni analoghe. Vede, nel ricorso dell'ex presidente del Consiglio è cruciale la contestazione sulla retroattività con cui il Senato ha inteso potesse agire la legge Severino. La non retroattività è un connotato essenziale delle norme penali: deve essere possibile, per l'autore di una condotta, conoscerne le conseguenze giuridico-penali. Non aver rispettato tale principio nel caso di Berlusconi equivale ad aver fatto passare l'idea che un condannato perda ogni forma di garanzia anche sotto profili non connessi ai reati attribuitigli. Ma il vulnus alla civiltà giuridica non è solo in questo.

E in cos'altro?

È nel fatto stesso che la pronuncia del Senato su Berlusconi fu la prima in cui non si decise con voto segreto nonostante fosse in gioco la decisione su una persona. Su casi simili il voto non era mai stato palese, in nome della libertà di coscienza. Non solo in Italia: nel diritto parlamentare di ogni Paese civile.

Come se si fosse voluto fare giustizia sommaria.

Una modalità che rischia di travolgere in futuro coloro che all'epoca ebbero l'impressione di trarre un vantaggio. E poi: per fare un colpo a Berlusconi si abbattono delle barriere, si fanno crollare dei principi. Si 'butta il bambino con l'acqua

sporca'. È quanto avvenne, a mio giudizio, il 27 novembre del 2013 nel nostro Paese.

Cosa avrebbero potuto fare la giunta per le elezioni e l'aula del Senato?

Interpretare la legge in modo costituzionalmente conforme, dunque non retroattivamente. Oppure, nel dubbio, sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Si scelse la terza, assai discutibile opzione: e Berlusconi decadde da senatore.

Si ritiene che la legge Severino potesse essere retroattiva?

Ecco. Al contrario di una norma che stabilisce i requisiti per uno straniero extracomunitario possessore di un permesso di soggiorno.

A cosa si riferisce?

Glielo spiego subito. Con decisioni di diversi anni antecedenti alla decadenza di Berlusconi, datate quasi tutte 2010, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito, per ottenere il permesso, dell'assenza di condanne, potesse operare solo relativamente a condanne per fatti commessi dallo straniero in un tempo successivo all'entrata in vigore della legge che imponeva quel requisito. Una di tali pronunce, la 859 del 2010, recita: 'Considerate le gravi conseguenze che essa comporta, la legge può essere applicata solo a reati commessi dopo la sua entrata in vigore'.

Scusi: ha appena detto che per il diritto italiano è più meritevole di


tutela il lavoratore cittadino di un Paese extra Ue titolare di un permesso, rispetto a chi si candida alle elezioni?

In un certo senso, e paradossalmente, sì.

In effetti se è una 'grave conseguenza' la perdita del permesso con conseguente espulsione, avrebbe dovuto esserlo anche l'espulsione dal Senato.

A proposito della irretroattività della legge penale, c'è una sentenza della Corte costituzionale, la 394 del 2006, di ben 8 anni precedente dunque la decisione di Berlusconi, che la definisce un 'essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta'. A tale chiarissima indicazione corrisponde una montagna di sentenze Cedu, compresa quella su Conrada, che ribadiscono: chi com-

mette il fatto deve poter prevedere, al momento di commetterlo, a quali conseguenze penali va incontro. Ma...

Ma, professore?...

...si potrebbe dubitare che la legge Severino sia una norma penale...

Ecco: lo è o non lo è?

Lo è se si guarda alla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo su questioni affini. Ed ecco perché le ho subito detto che le possibilità di un accoglimento del ricorso, nel caso di Berlusconi, sono notevoli.

Quand'è che la Cedu lo ha detto?
Nel 1976.

Ma che dice?

Sì. Sentenza Engel. Vi si legge che 'tutte le misure con cui si stabiliscono limitazioni della libertà im-

poste come sanzione sono da ricondurre al diritto criminale, eccezione fatta per quelle che per loro natura, durata o modo di esecuzione non possono essere considerate significativamente afflittive'. **Secondo lei la decadenza dal mandato di parlamentare può essere definita 'sanzione poco afflittiva'?**

No. Si è risposto da solo. Vuole chiuderla qui o ha bisogno di altro?

Alla luce di quest'ultima citazione la sentenza favorevole a Berlusconi sembrerebbe già scritta.

Ed equivarrebbe a un pessimo giudizio su come è stata interpretata, nella vicenda Berlusconi, la civiltà giuridica del nostro Paese.